

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia C. 2546 Marchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 Relatrice</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	114
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento della Relatrice</i>)	116
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	117

SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>) ...	111
Sull'edilizia scolastica in Italia (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	111

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso e ricorda che, nella seduta del 20 giugno 2017, la relatrice aveva espresso il parere sugli emendamenti presentati, mentre il Governo aveva chiesto il rinvio dell'esame. Nella seduta del 5 luglio 2017 la relatrice aveva poi presentato l'emendamento 1.100, sul quale sono stati depositati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 1*). Domanda, pertanto, il parere della relatrice e del Governo sulle proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice, subordinatamente all'accettazione di due riformulazioni, che illustra.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, accetta la riformulazione del suo emendamento 1.100 (*vedi allegato 2*) e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Luigi Gallo 01.100.1, Bossa 01.100.2, Luigi Gallo 01.100.3, Bossa 01.100.4, Luigi Gallo 01.100.5 e 01.100.6.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bossa 01.01 e i subemendamenti Luigi Gallo 01.100.1, Bossa 01.100.2, Luigi Gallo 01.100.3, Bossa 01.100.4, Luigi Gallo 01.100.5 e 01.100.6. Approva, quindi, l'emendamento 1.100 della relatrice, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 della relatrice nella nuova formulazione, si intendono preclusi o comunque assorbiti gli emendamenti 1.1 della relatrice, 1.3 Nicchi, 1.2 e 4.1 Sgambato, 6.1 della relatrice e l'articolo aggiuntivo Malisani 6.02.

Umberto D'OTTAVIO (PD), non senza un certo rammarico, ritira il suo articolo aggiuntivo 6.01 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti testé conclusosi verrà inviato alle Commissioni consultive. Indi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, 18 luglio 2017, la relatrice ha espresso i pareri sugli emendamenti presentati e pubblicati. Avverte, al riguardo, che sono stati ritirati gli emendamenti 2.9 e 4.5 Iori e 2.5, 2.8 e 5.5 Donati. Comunica, altresì, che la relatrice ha presentato l'emendamento 6.100 (*vedi allegato 3*), attinente al solo profilo della copertura, in relazione al quale fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 20 della giornata odierna. L'articolo 6 è pertanto accantonato. Domanda, quindi, il parere del Governo sugli emendamenti agli altri articoli.

Lorenza BONACCORSI (PD) si duole che la collega Iori abbia ritirato l'emendamento 4.5, che invece le sembrava ispirato da ragioni condivisibili.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme alla relatrice su tutte le proposte emendative.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-TIP) prende atto dell'invito al ritiro di relatrice e Governo sui suoi emendamenti. Lo accoglie ma, domandandosi conseguentemente che senso abbia avuto disporre l'abbinamento della sua proposta di legge, chiede che la Commissione ne deliberi la revoca.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1. e 1.3 Donati (*vedi allegato 4*). Approva altresì gli emendamenti 2.2. Donati e 2.7 Vezzali (*vedi allegato 4*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira il suo emendamento 3.2 e chiede che siano accantonati i suoi emendamenti 5.2. e 5.3, illustrandone il significato.

Ferdinando ADORNATO (AP-CPE-NCD) si associa alle ragioni esposte dalla collega Vezzali.

La Commissione accantona gli emendamenti 5.2 e 5.3 Vezzali.

Bruno MOLEA (Misto-CI) ritira gli emendamenti 3.3 e 4.4 Galgano.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nel rammentare che l'emendamento della relatrice 6.100 è stato accantonato, avverte che è conseguentemente accantonato anche l'emendamento 6.2 Vezzali. Poiché nessun altro chiede di parlare, comunica che il seguito dell'esame s'intende rinviato a una prossima seduta, nella quale si delibererà anche sulla richiesta di revoca dell'abbinamento della proposta di legge Bechis C. 4402.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti e abbinato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, illustra testo unificato in esame, composto di 9 articoli, predisposto dalla XII Commissione e recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Il provvedimento, molto rilevante da un punto di vista sociale, rientra nelle competenze della VII Commissione quasi esclusivamente per quanto riguarda i protocolli operativi con le scuole e con le

università, di cui meglio si dirà in seguito. Non sfugge, comunque, che le misure a sostegno della valorizzazione del ruolo delle persone anziane nella comunità e della loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, disposte dal provvedimento, possono influire positivamente nello sviluppo di una cultura del valore dello scambio intergenerazionale.

Entrando nel dettaglio del testo che mira, in generale, a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone anziane, ricorda che l'articolo 1 enuncia la finalità della legge che, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza agli articoli 21 (Non discriminazione) e 25 (Diritti degli anziani) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, attraverso il volontariato e la valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali ed umane; il contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione; la promozione ed il sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane. L'articolo 3 affida ai comuni – di concerto con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale – la predisposizione di progetti volti al coinvolgimento di persone anziane nell'ambito delle attività di utilità sociale definite dal successivo articolo 4: sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni; vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili, accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea, o affette da malattie; tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale; valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane; organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche; tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.

Di più stretta pertinenza della Commissione cultura è l'articolo 6, il quale prevede che lo Stato promuova, in collaborazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, inter e intra generazionale, lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età, comunque denominate. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti per la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

L'articolo 7 prevede adempimenti a carico del Ministero della salute, finalizzati alla prevenzione di processi invalidanti fisici e psicologici, tra i quali è prevista la promozione di protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nonché misure volte a favorire il benessere della persona anziana e a contrastare la solitudine. L'articolo 8 prevede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Lo stesso articolo istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e demanda a un decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali le modalità e i termini per la presentazione dei progetti nonché i criteri per la ripartizione del Fondo.

Come si evince dall'articolo 1 della proposta di legge, la promozione dell'invecchiamento attivo non è un concetto nuovissimo: il « Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento », è stato concordato dall'ONU a Vienna nel 1982 e il 1999 è stato proclamato « Anno internazionale degli anziani ». L'idea di fondo è quella di guardare agli anziani come risorsa in virtù della loro vastità di conoscenza e di capacità e per la possibilità di utilizzare tali conoscenze per educare le giovani generazioni. Ciò però richiede un diverso approccio al tema dell'invecchiamento che deve prevedere forme di inclusione della fascia di popolazione over 65 in attività sociali ad ampio spettro e, quindi, il superamento di ogni forma di emarginazione al di fuori della vita sociale attiva. L'invecchiamento progressivo della popolazione è un fatto ormai noto. In base ai dati Istat, il nostro Paese mostra una struttura per età fortemente squilibrata: nel 2015 le persone over 65 costituiscono il 21,7 per cento della popolazione, quelle fra 0 e 14 anni il 13,8 per cento. È indubbio che il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione nel nostro Paese deve spingerci a porre in atto strategie appropriate e innovative per mitigarne gli effetti negativi sul sistema sociale ed economico, oltre che sul piano individuale. Tra le iniziative più rilevanti in tal senso può senz'altro rientrare la promozione dell'invecchiamento attivo che però non può limitarsi a semplici enunciazioni del tipo « l'anziano come risorsa » che, pur essendo indubbiamente condivisibili, se non vengono accompagnate da misure appropriate, rischiano di restare slogan privi di significato e fini a se stessi. Con riferimento all'articolo 6 di interesse della nostra Commissione, segnala l'opportunità di prevedere l'emanazione di disposizioni maggiormente dettagliate volte ad esplicitare le modalità di coinvolgimento delle persone anziane presso le istituzioni scolastiche ed universitarie. Si rimette al

dibattito e ai suggerimenti dei colleghi, preannunciando l'intenzione di esprimere un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che è in distribuzione la proposta di documento conclusivo. Se non vi sono obiezioni, essa rimarrà a disposizione fino alla prossima settimana, in una seduta della quale potrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione.

Lorenza BONACCORSI (PD) svolge brevi considerazioni sui contenuti del documento e si dichiara concorde con la tempistica suggerita dalla Presidente.

Roberto RAMPI (PD), nell'associarsi a quanto affermato dalla collega Bonaccorsi, osserva che purtroppo l'indagine ha rivelato che la filiera della commercializzazione dei biglietti è più remunerativa del lavoro stesso degli artisti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'edilizia scolastica in Italia.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, propone il rinvio del seguito dell'esame.

Umberto D'OTTAVIO (PD) non vi si opporrà, purché si arrivi all'approvazione del documento la settimana prossima.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del
San Lazzaro di Reggio Emilia (C. 2546 Marchi).****SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'EMENDAMENTO 1.100 RELATRICE**

ART. 1.

All'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, i comuni e le aziende sanitarie locali sedi di istituti psichiatrici che intendano aderire all'iniziativa costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, di seguito nominata « Fondazione »;

Conseguentemente, al comma 2. sopprimere la parola analoghi.

0. 1. 100. 1. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Brescia, Marzana.

All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 1. 100. 2. Bossa, Nicchi, Scotto.

All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) conservare e valorizzare il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici, costituito da biblioteche, archivi, strumenti di contenzione e terapia, laboratori scientifici e iconografici, manufatti, archivi video e fotografici e archivi iconografici degli ex ricoverati, ove presenti ».

0. 1. 100. 3. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Brescia, Marzana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Rete museale e archivistica della salute mentale).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è istituita la Rete museale e archivistica nazionale della salute mentale, nella quale è ricompresa la Fondazione di cui all'articolo 1.

2. Il decreto di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità finalizzate:

a) alla trasformazione in strutture museali aperte al pubblico delle strutture degli ex ospedali psichiatrici giudiziari;

b) alla realizzazione di una rete tra le strutture di cui alla lettera a), volte alla realizzazione di percorsi socio-culturali relativi all'evoluzione della cura e tutela della salute mentale sia in ambito sanitario, sia in ambito sociale;

c) alla valorizzazione, esposizione e, ove possibile, consultazione dei documenti archivistici degli ex ospedali psichiatrici, anche in collaborazione con le iniziative sulla stessa materia già attivate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis, si provvede nei limiti di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 1. 100. 4. Bossa, Nicchi, Scotto.

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 4, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

0. 1. 100. 5. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Brescia, Marzana.

All'articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: avvalendosi della collaborazione della Fondazione.

0. 1. 100. 6. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Brescia, Marzana.

ALLEGATO 2

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del
San Lazzaro di Reggio Emilia (C. 2546 Marchi).****EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Costituzione della fondazione).

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia Romagna, i comuni di Modena e Reggio Emilia e gli altri comuni di tali province che intendano aderire all'iniziativa, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito nominata « Fondazione ».

2. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è adottato lo statuto della Fondazione.

ART. 2.

(Natura giuridica e disciplina).

1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto

pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.

2. Essa è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

ART. 3.

(Finalità).

1. Ferme restando le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico degli *ex* ricoverati;

b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, negli aspetti scientifici e sociali, nonché il rapporto con le comunità;

c) coordinare la rete nazionale dei comuni e delle ASL sedi degli istituti

psichiatrici la cui attività è cessata con l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.

ART. 4.

(Organi).

1. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 4, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 6.

(Quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).

1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1978, n. 180.

2. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

1. 100. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Per le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito Fondo per le rievocazioni storiche, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. Il Fondo è destinato a erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.

3. All'onere di cui al comma 1, si provvede, quanto agli anni 2018 e 2019 e per la somma di 2 milioni di euro con la destinazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Allo stesso onere, a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 100. La Relatrice.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali con le seguenti: la rievocazione storica quale componente fondamentale.

1. 1. Donati.

Al comma 2, sostituire la parola: manifestazioni con la seguente: rievocazioni.

1. 3. Donati.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i cortei in costume con le seguenti: gli eventi in abiti storici.

Conseguentemente, al Titolo, sopprimere le seguenti parole: dei cortei in costume.

2. 2. Donati.

Al comma 2, dopo le parole: armi, armature, attrezzi, aggiungere la seguente: utensili.

2. 7. Vezzali.